

**ATTUAZIONE DEL PROGETTO
ASTRALE - AGENDA
STRATEGICA TERRITORIALE
PER LE RICADUTE AMBIENTALI
LOCALI**

LUCCA 19 Dicembre 2006

Sala Maria Luisa – Cortile Carrara

Il ruolo delle agenzie per l'ambiente ed il coordinamento delle metodologie per la VAS a livello nazionale

Dr Stefano Rossi

Responsabile Area VIA/VAS – GIM

Direzione tecnica ARPAT

La Direttiva 2001/42/CE

Obbligo di applicazione

Il riferimento normativo generale è la Dir. 2001/42/CE per la quale la Commissione Europea ha recentemente confermato l'obbligo di applicazione al ciclo di programmazione 2007-2013 dei Fondi Strutturali in particolare, quindi, ai Programmi Operativi Nazionali e Regionali.

La Direttiva 2001/42/CE

Gli scopi

L'emanazione della Direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (VAS), è l'esito finale di un lungo percorso normativo, tecnico e scientifico, culturale all'interno delle istituzioni europee preposte



OBIETTIVO



Introdurre all'interno delle procedure di pianificazione e di programmazione dei vari paesi membri, strumenti comuni di valutazione ambientale che analizzino le opzioni disponibili.

La Direttiva 2001/42/CE

Gli scopi

Due considerazioni fondamentali hanno portato alla definizione della Direttiva:

- **Valutazione Ambientale già “a monte” del processo decisionale piuttosto che, successivamente, “a valle”**
- **La possibilità di perseguire gli obiettivi di sostenibilità attraverso la capacità di coinvolgimento dei cittadini (intesi in senso lato) nei processi decisionali.**

Direttiva 2001/42/CE

Il ruolo delle Agenzie

Appare chiaro come gran parte delle azioni individuate dalla Direttiva siano contigue, se non coincidenti, con l'attività istituzionale delle Agenzie ambientali, già definita dalla Legge 61/94, istitutiva del sistema agenziale.

Le Agenzie gestiscono (producono, organizzano, detengono e forniscono) informazioni ambientali. Appare, dunque, necessaria la loro partecipazione al procedimento VAS, se non altro perché devono mettere a disposizione le informazioni utili alla stessa valutazione.

Risulterebbe, quindi, quasi naturale un ampio coinvolgimento del sistema delle Agenzie ambientali nel novero dei soggetti deputati all'applicazione dei principi individuati dalla Direttiva e, perciò, negli strumenti normativi di recepimento.

Il ruolo delle Agenzie

L'esempio di APAT

In attesa della definitiva entrata in vigore della VAS nella normativa nazionale, attualmente APAT è impegnata in **attività di raccolta e sviluppo di strumenti fruibili**, validi tecnicamente e scientificamente, al fine di **rendere efficaci e omogenei i processi di VAS** per diversi settori e scale territoriali.

Il ruolo delle Agenzie

L'esempio di APAT

Uno degli obiettivi prioritari è la realizzazione di un'**Area informativa** dedicata alla VAS per la condivisione e sviluppo di:

- **documenti normativi e metodologici di riferimento;**
- **esperienze per l'individuazione di buone pratiche;**
- **monitoraggio dei piani e programmi con possibili effetti ambientali significativi ai sensi della Direttiva 2001/42/CE;**
- **strumenti tecnici di valutazione e delle loro modalità di applicazione (dati, indicatori; modelli previsionali, metodologie di valutazione...).**

Il ruolo delle Agenzie

L'esempio di APAT

Tale attività si è sostanziata fino ad oggi:

- **Convenzione stipulata tra MATT e APAT**, dicembre 2003-febbraio 2005, in tema di “supporto per gli adempimenti preliminari e conseguenti al recepimento della Direttiva Europea 2001/42/CE (VAS)”;
- **Costituzione di un Tavolo Tecnico interagenziale** sulla VAS;
- **Informazione e divulgazione di rapporti tecnici** inerenti la VAS e suoi aspetti specifici;
- **Esame di esperienze di VAS** al fine di trarne indicazioni metodologiche di riferimento per il processo.

Il ruolo delle Agenzie Esperienze di alcune Agenzie regionali

ARPA Umbria

- Nel 2002 ARPA Umbria, dotata di un proprio **Servizio VAS**, ha formulato, in qualità di **Autorità Ambientale**, la Valutazione ex-ante secondo i principi della **VAS al DOCUP** Umbria Ob.2 2000-2006.
- Dal 2005 ARPA Umbria è, inoltre, incaricata della **redazione del Piano Regionale di Tutela delle Acque**; nell'ambito della formulazione il Servizio VAS ha predisposto un documento basato sui principi del Rapporto Ambientale (ex Direttiva).
- Nel 2006 l'Agenzia quale Autorità Ambientale è stata infine contattata per partecipare al processo di **VAS del Programma Operativo Regionale** per i fondi strutturali 2007-2013. Ha partecipato alla prima stesura del documento orientativo, in attesa dell'incarico per la stesura del Rapporto Ambientale.

Il ruolo delle Agenzie Esperienze di alcune Agenzie regionali

ARPA Lombardia

La Regione Lombardia ha recepito la direttiva europea nell'ambito della Legge 26/05, art. 1 comma 8 ed in particolare, riguardo ai piani e programmi relativi alla pianificazione territoriale, nella Legge n.12, art. 4 Legge per il Governo del Territorio.

Le richieste di collaborazione che giungono ad ARPA non sono omogenee, provengono da Regione, Province e Comuni per:

- **Dati necessari per l'elaborazione del quadro conoscitivo;**
- **Valutazione dei possibili impatti ambientali;**
- **Definizione degli indicatori per il monitoraggio.**

Il ruolo delle Agenzie Esperienze di alcune Agenzie regionali

ARPA Friuli Venezia Giulia

La VAS è stata introdotta con la L. R. 11/2005.

Il ruolo di ARPA non è ancora definito perché mancano i regolamenti attuativi.

In attesa di tale definizione l'ARPA è coinvolta in attività di confronto con le altre Istituzioni locali circa la disponibilità dei dati e la costruzione degli indicatori utili per la VAS.

ARPA Lazio

In attesa della normativa regionale, ARPA Lazio non è attualmente coinvolta nella procedura di VAS che è gestita totalmente dalla Regione .

Dr Stefano Rossi ARPAT
AreaVIA/VAS - GIM

Il ruolo delle Agenzie L'esempio della Regione Toscana

Già con largo anticipo rispetto alla pubblicazione del D.lgs 152/2006, la Regione Toscana aveva fatto propri, prima con la **L.R. 49/99** sulla programmazione regionale, modificata dalla L.R. 61/04, i principi che diverranno i fondamenti della Direttiva 42/2001/CE, recepita poi con la **L.R. 1/2005** sul governo del territorio.

Il ruolo delle Agenzie L'esempio della Regione Toscana

La Regione Toscana ha emanato la **L.R. 1/2005** dove, agli artt. 11-14, definisce la “**Valutazione integrata di piani e programmi**”.

In particolare l'art. 11 comma 5 recita:

“Con apposito **regolamento**,la Regione disciplina,anche in attuazione della direttiva 2001/42/CE:

- *i criteri, la procedura e le modalità tecniche per l'effettuazione della **Valutazione Integrata**;*
- *gli indicatori per il monitoraggio degli effetti;*
- *le specifiche modalità per l'informazione e la consultazione del pubblico, delle associazioni.....*

Il ruolo delle Agenzie L'esempio della Regione Toscana

Delibera GRT N.798 del 30-10-2006

di approvazione del **Regolamento** di disciplina dei processi di valutazione integrata e di valutazione ambientale degli strumenti di programmazione di competenza della regione in attuazione dell'articolo 16 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (norme in materia di programmazione regionale) e dell'articolo 11 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (norme per il governo del territorio).

DPGR 2 novembre 2006, n. 51/R

Emanazione del **Regolamento** di disciplina dei processi di valutazione integrata e di valutazione ambientale degli strumenti di programmazione di competenza della Regione in attuazione dell'articolo 16 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale) e dell'articolo 11 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio).

Il ruolo delle Agenzie L'esempio della Regione Toscana

Decisione GRT N .2 del 06-11-2006 per approvare i seguenti documenti:

§ **Modello analitico, per l'elaborazione e la valutazione dei piani e programmi regionali pluriennali e annuali** ai sensi dell'articolo 10 della L.R.49/99 e sue successive modifiche e integrazioni (Allegato1);

§ **Valutazione degli effetti attesi di piani e programmi sugli obiettivi delle politiche regionali. Procedure, modelli e indicatori** (Allegato 2), ai sensi dell'articolo 19 comma 2 del regolamento di attuazione della L.R. 49/99;

§ **Forme di partecipazione per la valutazione integrata. Modalità di attivazione e svolgimento della partecipazione** ai sensi dell'articolo 6 comma 4 del regolamento di attuazione della L.R. 49/99 (Allegato 3);

Il ruolo delle Agenzie L'esempio della Regione Toscana

Nonostante sia una norma che ha precorso i tempi del recepimento nazionale la **L.R.T. 1/2005 non attribuisce nessun ruolo specifico ad ARPAT nella Valutazione Integrata (VI).**

L' art. 7 comma 5, L.R. 1/2005 recita:

*“I **comuni**, le **province** e la **Regione**, gli **Enti parco** e gli altri soggetti, pubblici e privati, nonché i **cittadini**, singoli o associati, partecipano alla formazione degli strumenti della pianificazione territoriale.....”*

Dr Stefano Rossi ARPAT
AreaVIA/VAS - GIM

Il ruolo delle Agenzie L'esempio della Regione Toscana

L' art. 15 comma 2, L.R. 1/2005 recita:

“L'atto di avvio del procedimento deve contenere:

*c) l'indicazione degli enti e degli **organismi pubblici** eventualmente tenuti a fornire gli **apporti tecnici e conoscitivi** idonei ad incrementare il **quadro conoscitivo**.....”*

Il ruolo delle Agenzie L.R.T. 1/2005: il possibile ruolo di ARPAT

Dato tale approccio, un possibile ruolo di ARPAT è come già detto, certamente quello di **gestore di dati ambientali**, esterno al processo di valutazione, anche in occasione del monitoraggio ex post.

Più efficacemente è stato individuato, per la valutazione integrata dei piani e programmi regionali, un ulteriore ruolo, all'interno del **NURV**, con **funzione di coordinamento tecnico scientifico della valutazione ambientale** nell'ambito del processo di revisione del NURV stesso a seguito della **DGR n. 846/2006**

ARPAT, quindi, come soggetto partecipe del confronto programmatico intersettoriale.

Dr Stefano Rossi ARPAT
AreaVIA/VAS - GIM

Il ruolo delle Agenzie L.R.T. 1/2005: il possibile ruolo di ARPAT

Più complesso appare il rapporto con gli altri EE.LL., Province, Comuni, ecc., che hanno propria autonomia in ambito di programmazione e pianificazione ed in relazione alla applicazione della valutazione ambientale ai piani e programmi.

In tal caso, ancora di più, il rapporto con ARPAT è tutto da definire e da costruire, magari attraverso specifiche **convenzioni** con quegli enti che non riterranno di poter provvedere direttamente.

ARPAT, qualora questa divenga la strada, è pronta anche a questa sfida ed a supportare lo sforzo organizzativo e di acquisizione di consenze, con la collaborazione degli stessi soggetti verso cui saranno finalizzati i propri contributi.

Il ruolo delle Agenzie

L'organizzazione interna di ARPAT

Attraverso la revisione del proprio **Regolamento** e dell'**Atto di organizzazione** avvenuta nel 2004, ARPAT ha preso coscienza della necessità di dare evidenza organizzativa a tematiche come la VIA e la VAS, che fino a quel momento erano gestite in autonomia dai singoli Dipartimenti provinciali, attraverso gruppi di lavoro interni.

Il ruolo delle Agenzie

L'organizzazione interna di ARPAT

Ciò rendeva difficile un approccio coordinato ed omogeneo alla tematiche da affrontare e parcellizzava il rapporto con la Regione (fino ad oggi il Settore VIA), “costretta” a confrontarsi, all'interno di ARPAT, con più soggetti che spesso utilizzavano metodi diversi per affrontare temi simili

Il ruolo delle Agenzie

L'organizzazione interna di ARPAT

Nasce così il 1° maggio 2004 l'Area della Direzione Tecnica “Valutazione di Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica – Grandi Infrastrutture di Mobilità” (VIA/VAS-GIM), con il compito specifico di divenire punto di riferimento per i Dipartimenti provinciali e per la Regione, su tali tematiche.

Essa svolge un'azione di:

- **omogeneizzazione degli approcci a livello agenziale**
- **riferimento procedurale e normativo**
- **proposizione di linee guida tecnico-procedurali**
- **istruttoria su richiesta della Regione**

Il ruolo delle Agenzie

L'organizzazione interna di ARPAT

In questi anni l'Area è cresciuta, sia in termini di esperienza che di capacità operativa, nonché di organico, anche se ancora la parte della struttura che si occupa di VIA/VAS non ha raggiunto un livello di interdisciplinarietà sufficiente a farle svolgere a pieno il proprio ruolo di coordinamento tecnico-procedurale ed istruttorio.

Il ruolo delle Agenzie L'organizzazione interna di ARPAT

La dotazione organica relativa alla VIA/VAS comprende, infatti:

n°2 naturalisti

n°1 forestale

n°1 ingegnere

n°1 geologo

n°1 fisico,

necessiterebbero almeno un chimico ed un biologo.

Il lavoro istruttorio avviene con il prezioso apporto delle strutture specialistiche dei Dipartimenti provinciali che forniscono anche le indispensabili informazioni derivanti dalla conoscenza del territorio.

Dr Stefano Rossi ARPAT
AreaVIA/VAS - GIM

Il ruolo delle Agenzie

Il D.Lgs 152/2006

Resta, ovviamente, da verificare quanto l'attuale D.Lgs 152/2006, ma ancor più le modifiche più volte annunciate andranno ad incidere sull'impianto della L.R.T. 1/2005, e sulle altre leggi regionali, e quale ruolo effettivo ne deriverà per le Agenzie

Il ruolo delle Agenzie

Il D.Lgs 152/2006

La nuova normativa nazionale prevede che i piani o programmi rientranti nel campo di applicazione definito dall'art. 7 siano accompagnati da un **Rapporto Ambientale**, che ne individui e valuti i possibili effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che potrebbero adottarsi.

Il ruolo delle Agenzie

Il D.Lgs 152/2006

L'aspetto critico rilevato nei contenuti del decreto interessa l'**approccio metodologico** che si collega direttamente al significato intrinseco che si intende attribuire alla disciplina della VAS.

In altri termini:

- **la VAS come un'estensione della VIA agli strumenti di pianificazione e programmazione**
- **la VAS parte di un iter autorizzativo e non di un processo di pianificazione/programmazione**
- **autorità competente distinta da autorità proponente**
- **la valutazione distinta dalla pianificazione**
- **inefficace coinvolgimento del "pubblico" nei processi decisionali**

Il D.Lgs 152/2006 ed il ruolo delle Agenzie

Unico momento di coinvolgimento diretto delle **Agenzie ambientali** è il **monitoraggio** successivo degli effetti (art. 14), le quali, operando nell'ambito delle loro ruolo istituzionale, privilegeranno i meccanismi di controllo già esistenti, onde evitare duplicazioni.

Il ruolo delle Agenzie

Il D.Lgs 152/2006

Il Sistema delle Agenzie per la protezione dell'ambiente se, certamente, non si pone come unico interlocutore tecnico del processo di VAS, ritiene di poter assumere all'interno di esso un ruolo rilevante, in quanto le Agenzie sono detentrici di informazioni e competenze fondamentali per il valido svolgimento dei percorsi valutativi di piani o programmi.

Il ruolo delle Agenzie

Il D.Lgs 152/2006

Potrebbe essere, quindi, individuato per il sistema delle Agenzie un livello di coinvolgimento, che si potrebbe definire "**necessitato**" nell'ambito dell'elaborazione del Rapporto Ambientale.

In particolare attraverso:

- **fornitura e validazione di dati ambientali attendibili**
- **fornitura di sistematiche informazioni sullo stato dell'ambiente**
- **messa a punto di tecniche di simulazione degli impatti,**

ma da coinvolgere anche:

- **nella formulazione di un parere motivato,**

nonché

- **nelle attività di monitoraggio della attuazione del piano,**
- **nella fornitura di informazioni utili per il riallineamento del piano stesso (valutazioni ex post)**

Il ruolo delle Agenzie

Il D.Lgs 152/2006

Si pone, quindi, il problema di individuare il ruolo delle Agenzie già nell'ambito del processo di revisione del recente D.Lgs 152/2006 che non lo ha risolto, confinando l'azione delle Agenzie al solo monitoraggio.

Il ruolo delle Agenzie

Il D.Lgs 152/2006

Con il D.Lgs il precedente Governo ha ritenuto di recepire la Dir. Direttiva 2001/42/CE.

Tralasciando i commenti ai contenuti generali, per quanto riguarda le Agenzie e la VAS, di seguito si riportano alcune proposte di modifica del testo normativo finalizzate alla definizione di un adeguato ruolo del sistema delle Agenzie, che ARPAT ha elaborato nell'ambito dei lavori del **GdL APAT/ARPA/APPA** che segue la revisione del D.Lgs. 152/2006

Il D.Lgs 152/2006: modifiche ed integrazioni per un ruolo efficace del sistema delle Agenzie ambientali

Titolo I, art. 5 comma 1

s) soggetti interessati: chiunque, tenuto conto delle caratteristiche socio-economiche e territoriali del piano o programma sottoposto a valutazione di impatto strategico o del progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale, intenda fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento medesimo;

Modifica

Aggiungere la seguente lettera s bis

“autorità competenti in materia ambientale: gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze ambientali, territoriali e di salute pubblica possono essere interessati agli effetti sull'ambiente dovuti all'applicazione del piano o del programma sottoposto a valutazione ambientale strategica o del progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale e che devono essere consultati nelle procedure di cui al presente decreto. In particolare sono compresi gli enti pubblici e le agenzie competenti al rilascio di pareri tecnici, autorizzazioni e altri atti di assenso, che detengono informazioni da utilizzarsi nel processo di valutazione e che esercitano funzioni amministrative e tecniche, di controllo e di monitoraggio, correlate agli effetti sull'ambiente dovuti all'applicazione del piano o del programma o alla realizzazione o all'esercizio dell'opera o dell'intervento progettato.

Dr Stefano Rossi ARPAT
AreaVIA/VAS - GIM

Motivazione

Manca totalmente la definizione di “autorità competente in materia ambientale” il cui coinvolgimento, ai sensi della direttiva 2001/42/CE è essenziale sia nell'ambito delle consultazioni, che in momenti più prettamente “collaborativi” e tecnici (quali, per esempio, l'esame dei singoli casi di piani nelle procedure di verifica preventiva o la definizione della portata delle informazioni da includere nel rapporto ambientale, nelle procedure preliminari), il decreto non fornisce specificazioni ulteriori rispetto alla direttiva, che consentano di attivare le dovute collaborazioni con tali autorità. Sotto questo punto di vista, l'art. 4 co. 6 è insufficiente. Non è chiaro, inoltre, chi possa rientrare nella definizione di cui all'art. 2, co. 1, lett. s) ove si parla di “soggetti interessati” riferendosi a chiunque “intenda fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento”. Le Agenzie ambientali dovrebbero, almeno, poter essere incluse tra le “amministrazioni interessate” sia per il loro indispensabile apporto di dati conoscitivi e di indicatori che dovrebbero confluire nel rapporto ambientale, sia per il loro intervento con parere/supporto istruttorio nella valutazione degli effetti.

Il D.Lgs 152/2006: modifiche ed integrazioni per un ruolo efficace del sistema delle Agenzie ambientali

Titolo I, art. 6, comma 3

“La Commissione è composta da settantotto membri, oltre al presidente ed a tre vicepresidenti, scelti tra professori universitari, tra professionisti ed esperti qualificati in sistemi di gestione, in misurazioni e in materie progettuali, geologiche, ambientali, giuridiche, economiche e sociali, nonché fra dirigenti della pubblica amministrazione.”

Modifica

Dopo “*dirigenti della pubblica amministrazione ..*” aggiungere: “*.., dell'APAT e delle agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente.*”

Motivazione

E' opportuno integrare la composizione della Commissione tecnico-consultiva per le valutazioni ambientali con la partecipazione di esperti del Sistema agenziale. L'istituzione della Commissione avverrà con Dpcm, su proposta del Ministro dell'ambiente, ma senza specificazioni il decreto non offre nessuna garanzia di comprendere anche il sistema agenziale (ciò peraltro avrebbe ripercussioni anche per la sezione competente per le istruttorie IPPC, risultando per tale aspetto modificato anche il D.lgs. 59/06).

Il D.Lgs 152/2006: modifiche ed integrazioni per un ruolo efficace del sistema delle Agenzie ambientali

Titolo I, art. 6, comma 6

“In ragione degli specifici interessi regionali coinvolti dall'esercizio di una attività soggetta alle norme di cui alla parte seconda del presente decreto, la relativa sottocommissione è integrata dall'esperto designato da ciascuna delle Regioni direttamente interessate per territorio dall'attività.”

Modifica

Al termine del comma aggiungere **“e da un rappresentante della relativa Agenzia ambientale.”**

Motivazione

Qualora sia coinvolto il livello regionale, risulta opportuno che le sottocommissioni siano integrate con la presenza di esperti delle ARPA

Il D.Lgs 152/2006: modifiche ed integrazioni per un ruolo efficace del sistema delle Agenzie ambientali

Titolo II – Capo I, art. 9, comma 1

“Per i piani e i programmi sottoposti a valutazione ambientale strategica deve essere redatto, prima ed ai fini dell'approvazione, un rapporto ambientale, che costituisce parte integrante della documentazione del piano o del programma proposto o adottato e da approvarsi. .”

Modifica

Aggiungere **comma 1 bis**:

“Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-Regioni, **su proposta di APAT e del sistema delle agenzie ambientali**, definisce con apposito decreto requisiti minimi e linee guida per la predisposizione del rapporto ambientale di cui al comma 1.”

Il D.Lgs 152/2006: modifiche ed integrazioni per un ruolo efficace del sistema delle Agenzie ambientali

Titolo II – Capo I, art. 9, comma 3

“Per redigere il rapporto ambientale possono essere utilizzate le informazioni di cui all'Allegato I alla parte seconda del presente decreto, concernenti gli effetti ambientali del piano e del programma oggetto di valutazione, che siano comunque disponibili e anche qualora siano state ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative.”

Modifica

Dopo “...rapporto ambientale..” aggiungere “ .. **devono essere utilizzate le informazioni raccolte e organizzate nell'ambito dei Sistemi informativi ambientali (Sina/Sira). Ai fini di reperire le informazioni di cui all'Allegato I alla parte seconda del presente decreto, concernenti lo stato dell'ambiente e delle risorse e gli effetti ambientali del piano e del programma oggetto di valutazione, possono essere utilizzate le informazioni che siano comunque disponibili, anche qualora siano state ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite “raccolte ed organizzate” in attuazione di altre disposizioni normative. Il proponente può stipulare appositi accordi con gli enti detentori di tali informazioni, ai fini dell'integrazione e della fruibilità delle stesse, anche mediante collegamenti a banche dati e sistemi informativi.**”

Motivazione:

Risulta opportuno prevedere la necessità, per i proponenti, di redigere il rapporto ambientale, partendo dalla base di dati e patrimoni conoscitivi relativi all'ambiente raccolti e organizzati nell'ambito dei sistemi informativi Sina/Sira. Ciò costituirebbe una garanzia di trasparenza e attendibilità dei rapporti ambientali e consentirebbe di definire aspetti di collaborazione tra enti ai fini dello scambio di informazioni e dati e la condivisione e l'integrazione di patrimoni informativi.

Il D.Lgs 152/2006: modifiche ed integrazioni per un ruolo efficace del sistema delle Agenzie ambientali

Titolo II – Capo I, art. 9, comma 5

“Le altre autorità che, per le loro specifiche competenze ambientali, possono essere interessate agli effetti sull’ambiente dovuti all’applicazione del piano o del programma oggetto d’esame devono essere consultate al momento della decisione sulla portata delle informazioni da includere nel rapporto ambientale e sul loro livello di dettaglio.”

Modifica

“Le autorità competenti in materia ambientale, individuate ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. S bis), devono essere consultate al momento della decisione sulla portata delle informazioni da includere nel rapporto ambientale e sul loro livello di dettaglio.”

Il D.Lgs 152/2006: modifiche ed integrazioni per un ruolo efficace del sistema delle Agenzie ambientali

Titolo II – Capo I art. 10, comma 1

*“Prima dell’approvazione, il piano o programma adottato, oppure, qualora non sia previsto un atto formale di adozione, la proposta di piano o di programma ed il rapporto ambientale redatto a norma dell’articolo 9 devono essere messi a disposizione **delle altre autorità** che, per le loro specifiche competenze ambientali o paesaggistiche, esercitano funzioni amministrative correlate agli effetti sull’ambiente dovuti all’applicazione del piano o del programma e del pubblico.”*

Modifica

Dopo a “..disposizione delle..” inserire “..**altre autorità competenti in materia ambientale individuate ai sensi dell’art. 5 comma 1, lettera s bis).**”

Eliminare la restante parte del comma

Il D.Lgs 152/2006: modifiche ed integrazioni per un ruolo efficace del sistema delle Agenzie ambientali

Titolo II – Capo I art. 10, comma 4

“Entro il termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione della notizia di avvenuto deposito e dell'eventuale pubblicazione in internet ai sensi del comma 3, chiunque ne abbia interesse può prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale depositati e pubblicizzati a norma dei commi 1, 2 e 3. Entro lo stesso termine chiunque può presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.”

Modifica

*Dopo “..Entro lo stesso termine” inserire “.. **le Autorità competenti in materia ambientale individuate ai sensi dell'art. 5 comma 1, lettera s bis), presentano i pareri e gli eventuali atti di assenso di propria competenza, nonché le eventuali ulteriori osservazioni;.....”***

Motivazione

Risulta opportuno precisare meglio i momenti in cui anche le Autorità competenti in materia ambientale si esprimono

Il D.Lgs 152/2006: modifiche ed integrazioni per un ruolo efficace del sistema delle Agenzie ambientali

Titolo II – Capo I, art. 14, comma 2

Per conformarsi al disposto del comma 1, devono essere impiegati, per quanto possibile, i meccanismi di controllo esistenti, al fine di evitare la duplicazione del monitoraggio.

Motivazione

E' opportuna una precisazione in ordine alle modalità di svolgimento delle azioni di monitoraggio sia quanto alle relazioni tra Agenzie che alle modalità tecniche di svolgimento

Per l'omogeneizzazione a livello nazionale delle procedure e delle modalità tecniche di monitoraggio sarebbe opportuna la redazione di linee guida operative adottate dal sistema agenziale.

Modifica

“Le azioni di monitoraggio connesse all’attuazione dei piani o programmi sono svolte secondo programmi condivisi tra le Agenzie ambientali e le autorità di cui al comma precedente, ovvero sulla base di specifici accordi con le stesse e in conformità a quanto previsto ai sensi dell’art. 12. co. 3. Devono comunque essere impiegati, per quanto possibile, i meccanismi di controllo esistenti al fine di evitare la duplicazione del monitoraggio.

I requisiti minimi, le procedure e le modalità tecniche per l’espletamento delle attività di monitoraggio, sono definiti con decreto del Ministro dell’ambiente della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, sentita la Conferenza Stato-Regioni, su proposta di APAT che si avvale delle Agenzie regionali e delle Province autonome.

Il D.Lgs 152/2006: modifiche ed integrazioni per un ruolo efficace del sistema delle Agenzie ambientali

Titolo II – Capo I, art. 14, comma 3

Delle misure correttive adottate ai sensi del comma 1 è data notizia al pubblico a mezzo stampa secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 10, comma 3.

Modifica

Dopo “...è data notizia..” inserire “... alle *Autorità competenti in materia ambientale individuate ai sensi dell’art. 5 comma 1, lettera s bis*), ed altresì..”

Il D.Lgs 152/2006: modifiche ed integrazioni per un ruolo efficace del sistema delle Agenzie ambientali

Le singole Agenzie per la protezione dell'ambiente e, quindi, il sistema agenziale, potrebbero, in sostanza :

- **Essere riconosciute come autorità competente in materia ambientale e come tali essere coinvolte direttamente nel processo valutativo**
- **Vedere riconosciuto in maniera esplicita il ruolo del sistema Sina/Sira nella raccolta e nell'organizzazione delle informazioni ambientali**
- **Avere propri rappresentanti nella Commissione tecnico-consultiva per le valutazioni ambientali e nelle relative sottocommissioni**
- **Svolgere un ruolo di attivo supporto nella processo ministeriale di definizione dei requisiti minimi da assegnare al Rapporto Ambientale**

Il D.Lgs 152/2006 modifiche ed integrazioni per un ruolo efficace del sistema delle Agenzie ambientali

L'auspicio è che il ruolo delle Agenzie, a livello di procedimenti statali o di competenza degli EE.LL., sia pari a quello che, dalla loro nascita fino ad oggi, hanno giocato nel panorama nazionale del controllo, della tutela e dell'informazione ambientale.

Ciò anche attraverso una maggiore valorizzazione del **ruolo terzo** che esse possono svolgere e che può essere un elemento essenziale nella effettiva condivisione delle procedure di valutazione ambientale.

Il D.Lgs 152/2006 modifiche ed integrazioni per un ruolo efficace del sistema delle Agenzie ambientali

In attesa di un possibile ruolo delle Agenzie nell'ambito della VAS il sistema agenziale si sta organizzando e preparando attraverso la costituzione di un apposito tavolo interagenziale

Il Tavolo Interagenziale VAS

In un contesto normativo a livello nazionale non ancora definitivo e in considerazione del fatto che il ruolo delle Agenzie e le modalità di applicazione della VAS nei diversi contesti sono e potranno essere anche molto diverse, è opportuno, per il sistema delle Agenzie, affrontare nel Tavolo, in maniera coordinata, tutti i principali aspetti della VAS.

Il Tavolo Interagenziale VAS

Tutte le Agenzie regionali/provinciali hanno siglato la **convenzione** per la costituzione del Tavolo Tecnico Interagenziale sulla VAS.

APAT ha il compito di coordinare le attività delle Agenzie ambientali partecipanti al Tavolo.

Il Tavolo Interagenziale VAS

Scopo principale del Tavolo è attivare un sistema di cooperazione in materia di Valutazione Ambientale Strategica al fine di **uniformare** ed **omogeneizzare** le attività tecniche inerenti il processo di VAS.

Il Tavolo Interagenziale VAS

Il Programma

Il Programma operativo è organizzato in **3 linee di attività** principali:

A. Condivisione di una base di conoscenze comuni sulla VAS

B. Condivisione di aspetti metodologici relativi all'applicazione della VAS

C. Il ruolo delle Agenzie nel processo VAS,

e in una serie di **obiettivi** che dettagliano tali linee, di seguito illustrate

Il Tavolo Interagenzionale VAS

Il Programma

Obiettivo 1

Realizzazione di una rete APAT/ARPA/APPA per lo scambio di informazioni (normativa, documenti metodologici di riferimento, dati territoriali e ambientali, esperienze/applicazioni attinenti la VAS a livello nazionale, regionale e locale) che possa essere di supporto per l'attuazione degli adempimenti tecnici nelle diverse fasi di applicazione della VAS (screening, predisposizione del Rapporto Ambientale, analisi e monitoraggio degli effetti ambientali dei Piani e Programmi)

Il Tavolo Interagenziale VAS

Il Programma

Obiettivo 2

Analisi delle modalità di applicazione della VAS ad alcune tipologie di Piani e Programmi relativamente alla predisposizione del Rapporto Ambientale, all'analisi e al monitoraggio degli effetti ambientali.

Il Tavolo Interagenziale VAS

Il Programma

Obiettivo 3

Omogeneizzazione delle attività tecniche inerenti il processo di VAS con riferimento ad alcuni aspetti relativi alla fase di screening, di predisposizione del Rapporto Ambientale, di analisi e monitoraggio degli effetti ambientali dei Piani e Programmi.

Il Tavolo Interagenziale VAS

Il Programma

Obiettivo 4

Scelta degli indicatori. Sarà messa a punto una metodologia per una selezione ragionata di indicatori in funzione del loro utilizzo nelle diverse fasi del processo VAS, con riferimento al modello DPSIR. Nella scelta degli indicatori si dovrà:

- tenere conto della disponibilità/fruibilità dei dati per il popolamento degli indicatori stessi;
- semplificare il numero di indicatori in funzione del Piano/Programma da valutare;
- selezionare gli indicatori utili anche nella successiva fase di monitoraggio.

Il Tavolo Interagenziale VAS

Il Programma

Obiettivo 5

Ricognizione e descrizione dei modelli previsionali utili per la costruzione degli scenari in ambito VAS. Più momenti procedurali durante l'elaborazione del Piano/Programma richiederanno l'utilizzo di questi strumenti e metodologie di analisi e valutazione integrata a supporto delle decisioni. I modelli previsionali devono:

- dare dei risultati non dipendenti dal soggetto che li applica;
- valutare i possibili scenari (alternative di Piano/Programma) ogni qualvolta sia richiesto durante l'elaborazione del Piano/Programma.

Il Tavolo Interagenzionale VAS

Il Programma

Obiettivo 6

Definizione delle modalità di predisposizione del piano di monitoraggio e del ruolo delle Agenzie ambientali con riferimento alle risorse disponibili

Il Tavolo Interagenziale VAS

Il Programma

Obiettivo 7

Applicazione pilota della VAS ad uno
specifico Piano/Programma

Il Tavolo Interagenzionale VAS

Il Programma

Ad ogni Agenzia sono stati assegnati uno o più compiti (task)

Ciascuna Agenzia parteciperà alla realizzazione di una base di conoscenza comune sulla VAS articolata in:

- Aspetti normativi;
- Documenti metodologici di riferimento;
- Esperienze di VAS.

Le informazioni raccolte saranno condivise su un **portale comune**.

FINE PRESENTAZIONE

Dr Stefano Rossi ARPAT
AreaVIA/VAS - GIM